

## DISEGNO DI LEGGE

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 163 DEL 25/02/2013

OGGETTO: Ddl "**Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini**".  
Preadozione.

Efficace dal 05/03/2013.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente Catuscia Marini avente ad oggetto: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Ritenuto di provvedere alla preadozione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. di preadottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" e la relazione che lo accompagna;

2. di trasmettere il suddetto atto al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.20;

3. di rinviare a successiva deliberazione, da adottare dopo l'acquisizione del parere di cui al punto 2 o comunque decorso il termine di cui all'art. 3 comma 2 della l.r. n. 20/2008, la definitiva approvazione del disegno di legge avente ad oggetto "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini".

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE

f.to FRANCO ROBERTO MAURIZIO BITI

f.to Catuscia Marini

Disegno di legge: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini"

#### R E L A Z I O N E

Con la riforma del titolo V, avvenuta nel 2001, la Costituzione italiana ha attribuito alle Regioni il compito di rimuovere, tramite proprie leggi, ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica, nonché quello di promuovere la parità di accesso alle cariche elettive (articolo 117/7).

Il nostro Statuto, all'art. 7, dispone che la Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l'adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l'accesso alle cariche elettive.

Gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politiche di genere sostengono la tesi che le politiche di promozione della differenza di genere e delle pari opportunità non esauriscono la loro ragione di essere nella tutela dei diritti ma investono anche l'aspetto della sostenibilità degli attuali sistemi europei di sviluppo e la qualità dei sistemi di welfare, il mantenimento e lo sviluppo del benessere e della qualità della vita di donne e uomini.

La prospettiva del mainstreaming è assunta dalla Unione europea come principio indispensabile ed informatore dell'occupazione e del mercato del lavoro, dell'istruzione e della formazione, del giusto equilibrio tra vita familiare e professionale, dei diritti delle persone, riconoscendo il valore ed il ruolo delle donne nella società e nel mercato del lavoro. Peraltro, l'Unione europea, esortando al riguardo l'intervento del livello nazionale e regionale, deplora che i piani di ripresa economica si concentrino principalmente su settori lavorativi a maggioranza maschile; sottolinea che la crisi economica e finanziaria deve essere vista come un'occasione per formulare proposte nuove e innovative per le donne in materia di tasso d'occupazione, di livelli di remunerazione, di tempi di lavoro e di occupazione, di posizioni di responsabilità; insiste sull'effetto positivo della parità di genere sulla crescita economica. La parità di genere non viene quindi vista solo come una questione di integrazione tra diversità e di giustizia sociale, ma anche come uno dei presupposti per il raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile, di occupazione, di competitività e coesione sociale stabiliti dalla strategia UE-2020.

Con la nuova legislatura, la Regione ha cambiato e ampliato la sua impostazione sulle politiche di genere. Nel programma di governo, si è definito un percorso politico e culturale che, gradualmente, sta portando alla definizione di un programma concreto nel quale la Regione individua un suo ruolo di pieno ed esplicito protagonismo: per attivare azioni; per sollecitare quanto e quanti possono intervenire per cambiare o far cambiare forme e strumenti di relazione fra uomini e donne; per superare concretamente una limitata impostazione di parità, spesso solo tradotta in percentuali e quantità; per ridurre le contraddizioni esistenti tra un modello sociale ed economico pensato sostanzialmente al maschile e le cosiddette iniziative per le pari opportunità. Occorre quindi tradurre in atti e risultati tangibili il nuovo approccio regionale sulle politiche di genere, anche rileggendo, dal punto di vista delle donne, il modello economico e sociale presente in Umbria, nella consapevolezza che le politiche pubbliche, ad ogni livello, non sono neutrali rispetto al genere, ma assumono effetti e conseguenze differenziate a seconda che il cittadino sia uomo o donna, così come le scelte ed i flussi

finanziari si traducono in maggiori o minori vantaggi in termini di politiche di genere.

Nel presente ddl si intende tenere insieme due direttrici, quella politica e quella di governo, con una proposta di legge quadro, in grado di rendere chiaro che la "politica di genere" non è una politica settoriale e distinta, ma un principio informatore e trasversale, che deve contaminare tutte le azioni di governo e tradurre la cultura della differenza di genere in scelte concrete.

È una proposta che investe sulla forza delle donne e non sulla loro debolezza, perché tesaurizza le esperienze e il pensiero che le donne hanno maturato in anni di riflessioni su loro stesse, sul lavoro, sulla società, sulle famiglie e perché lancia una sfida: tenere insieme obiettivi di governo e obiettivi di natura culturale e di promozione di una nuova visione della società e delle relazioni tra uomini e donne, ma anche tra cittadini-cittadine e istituzioni, tra privato sociale e imprenditoria, tra la progettualità politica e le esigenze delle persone. Non è, quindi, una proposta sulle azioni positive, destinata a tutelare le donne in quanto soggetti deboli. Essa punta piuttosto sulla centralità del principio dell'interdipendenza tra esseri umani e su una tensione verso una visione del benessere economico-sociale equo, compatibile e solida.

In questi anni, infatti, è avvenuto un profondo cambiamento nel rapporto tra donne e uomini che, sulla base del valore della differenza e libertà femminile, ha imposto una nuova etica della cittadinanza, fondata sul concetto di dipendenza reciproca. Questo concetto, da cui discende il titolo della proposta di legge e che in un certo senso va oltre il concetto di libertà individuale, è radice profonda dell'esperienza umana e dovrebbe essere fonte primaria della democrazia, ma non si è ancora tradotto in criteri di governo.

La grande novità della proposta di legge, quindi, non è solo la trasversalità delle politiche di genere, espressa negli interventi dei diversi settori, in modo integrato e correlato, ma il fatto che si assuma il punto di osservazione femminile per rispondere alla complessità dei bisogni.

Partiti, quindi, dall'impostazione europea e da un approfondimento dei dati dell'universo femminile umbro, di occupazione - di istruzione - di servizi - di violenza, collocati nel quadro più generale di una congiuntura difficilissima, per individuare i possibili strumenti di occupazione e conciliazione e valorizzazione del ruolo e delle conoscenze e delle esperienze delle donne, si è giunti alla concezione e definizione di un sistema di strumenti che, di fatto, vanno a modificare relazioni e rapporti fino a disegnare un diverso modello di sviluppo, nuovi stili di vita, esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano sociale, economico ed ecologico. Un modello più adatto alle differenze e più favorevole per tutti.

Per tutto questo la proposta di legge elaborata ha una impostazione innovativa rispetto al panorama della legislazione vigente in materia.

La presente proposta normativa costituisce il punto d'arrivo di un percorso attuativo delle linee programmatiche di legislatura 2010-2015 così come scadenzato nei documenti annuali di programmazione e realizzato con il contributo di apposito Comitato scientifico ed attraverso un insieme di confronti partecipativi tematici e non.

Il Comitato scientifico, istituito nel 2011 presso l'Agenzia Umbria Ricerche, è stato costituito con alcune delle più autorevoli figure femminili che hanno prodotto, elaborato, rappresentato i temi della politica di genere ed è stato chiamato proprio con lo scopo di avere un contributo, quanto più possibile operativo ed innovativo, per tradurre gli obiettivi della politica di genere in azioni delle diverse politiche regionali. Sono state chiamate a partecipare al Comitato alcune personalità (Bocchetti, Piazza, Piusi, Benini, Pitch, Pennacchi, Papa, Boccia), donne molto diverse fra loro per formazione culturale ed intellettuale, esperienze di vita e professionali, approccio e pensiero, in grado di mettere al servizio dell'azione di governo un possibile contributo culturale e di pensiero.

L'interazione tra il Comitato, la Regione e l'Agenzia Umbria ricerche ha, di fatto, costruito le prime riflessioni per la pianificazione del lavoro e per la definizione di una successione di seminari di approfondimento, di confronto e partecipazione con i soggetti territoriali istituzionali ed associativi, sui temi prevalenti delle politiche di genere.

Sono stati organizzati durante il percorso di elaborazione della proposta normativa i seguenti appuntamenti seminariali che hanno visto la presenza costante del Comitato scientifico:

"Le Politiche di Genere per lo Sviluppo dell'Umbria" - Perugia 23 giugno 2011;

"Lavoro e Lavori: Le Donne nell'economia dell'Umbria" - Terni 5 ottobre 2011;

"Disfare la violenza maschile. Per una nuova civiltà di rapporti e di convivenze" - Perugia 18 gennaio 2012;

"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" - Foligno 27 giugno 2012.

Nell'ultimo seminario è stata presentata la proposta normativa corredata di un preambolo, elaborato dal Comitato scientifico, che ne riassume ed esalta lo spirito e la filosofia e che ha ispirato l'intero lavoro svolto, sulla quale è stata avviata la fase di confronto collaborativo che si è sviluppata in numerosi incontri con le Consigliere di parità regionale e provinciali, con l'ANCI, con la scuola e l'Università, con l'associazionismo delle imprese, dei lavoratori femminile e femministe.

Tale percorso partecipativo rappresenta una scelta per consentire una diffusa conoscenza del testo ed è da considerare una fase importante, certamente non meno innovativa di quella dei contenuti.

La proposta è composta da cinque titoli e 51 articoli.

Nel Titolo I vengono definiti i principi e gli obiettivi della legge.

Il titolo II è articolato in tre Capi, il primo è relativo alle competenze delle donne e alla loro presenza nei luoghi di decisione, il secondo alla diffusione della cultura e delle politiche di genere, il terzo introduce azioni territoriali per il miglioramento delle relazioni tra generi e per nuovi stili di vita.

Il Titolo III dà corpo all'attuazione del mainstreaming di genere intervenendo sulle politiche regionali con l'introduzione di interventi atti a realizzare le pari opportunità. Il capo I è dedicato all'istruzione ed i successivi capi alla salute, al lavoro formazione ed impresa, alla conciliazione e condivisione e ai servizi di contrasto alla violenza degli uomini contro le donne.

Il Titolo IV norma le misure rivolte alla piena realizzazione dell'integrazione delle politiche, quali il coordinamento delle risorse, le valutazioni e il bilancio di genere, studi, ricerche e statistiche di genere oltre a definire ulteriori compiti per il Centro per le pari opportunità. In questo titolo è previsto anche un gruppo tecnico di coordinamento per le politiche di genere prevalentemente interno alla regione con funzioni di supporto alla programmazione e di verifica e valutazione

delle azioni regionali per la realizzazione del mainstreaming di genere.

Il Titolo V relativo alle norme finali e transitorie chiude la legge.

Si riporta integralmente di seguito il preambolo alla proposta di legge:

"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini"

Preambolo al disegno di Legge

Nuove forme di cittadinanza e di convivenza, più giuste, più partecipate e propulsive delle differenze rispetto alle attuali, sono al centro di un'agenda politica che aspiri ad affrontare con consapevolezza la complessità del nostro tempo e ponga le basi di un futuro desiderabile. Nuove forme di cittadinanza e di convivenza si stanno già delineando a partire dalla libertà femminile e dal profondo mutamento nei rapporti tra uomini e donne avvenuto negli ultimi decenni. Non possiamo ignorare che la cultura a cui apparteniamo è in parte ancora segnata dall'organizzazione per ruoli, per primi quelli che separano gli uomini dalle donne. Ancora uomini e donne, coscienti o incoscienti di questo, agiscono costretti in vecchi stereotipi, che dividono e che solo apparentemente uniscono: da una parte il lavoro, dall'altra la cura. Ma oggi tutto questo è inattuale e soprattutto inattuabile, non solo perché la presenza sempre più attiva e competente delle donne nel governo della vita quotidiana e della cosa pubblica impone la valorizzazione del loro apporto e dei loro saperi, generativi di una nuova idea del vivere sociale, ma soprattutto perché il mondo di oggi ha bisogno della partecipazione consapevole, del lavoro e della cura di tutti.

E' essenziale mettere al centro dell'attenzione politica, sociale ed economica la dimensione della relazionalità e dell'interdipendenza, che esclude la violenza e il senso individualistico e proprietario dei rapporti umani e dei rapporti con il vivente, che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali, produttive e culturali in un'ottica di condivisione delle responsabilità. Partire dall'esperienza della dipendenza reciproca è cosa nuova. Infatti, questa semplice verità che ci rende tutti simili, che è radice profonda dell'esperienza umana e che quindi dovrebbe essere fonte primaria della democrazia, non si è ancora tradotta in criteri di governo. E' questa una nuova lettura delle relazioni, che deve vedere impegnati, per la sua realizzazione, gli attori che, nelle varie forme, governano il territorio.

Con questo obiettivo, la regione Umbria si propone di :

⊗ Sollecitare l'impegno di tutti, del pubblico e del privato, in una rinnovata, trasparente e fertile alleanza, per un modello di sviluppo giusto e solidale che, superando lo sperpero delle risorse comuni e l'appropriazione di pochi, metta al centro la soddisfazione dei bisogni materiali, culturali e spirituali delle donne e degli uomini di tutte le età nelle loro differenze. Uno sviluppo umano basato sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della conoscenza e della ricerca e del patrimonio artistico e culturale della regione. Basato su un'idea ricca della "persona", colta nella sua complessità multidimensionale e nelle sue differenze, di cui diritti, lavoro e cittadinanza si ripropongono come coordinate decisive.

⊗ Promuovere nuove forme di convivenza civile, basate sulla coscienza rinnovata della dipendenza reciproca tra gli esseri umani, innanzitutto nei rapporti tra donne e uomini. Un ordine distorto di tali rapporti, fino alle forme diffuse di violenza, genera conseguenze negative in tutti gli ambiti del vivere individuale e sociale, dall'economia alla cultura, dalle relazioni interpersonali e familiari a quelle pubbliche, dal lavoro alla qualità dell'ambiente e della vita quotidiana, dalla salute alla sicurezza dei territori.

⊗ Impegnarsi a costruire una nuova civiltà di relazioni, nuove forme di rapporti tra uomini e donne, tra vecchi e giovani, tra genitori e figli, tra insegnanti e alunni, tra nativi e immigrati, tra sani e malati, tra governati e governanti, in un'ottica di capacitazione dei soggetti orientata a libertà effettive e nella prospettiva di promozione di un nuovo umanesimo fondato su legami di solidarietà e di responsabilità reciproca.

⊗ Inventare luoghi e tempi di scambio, comunicazione e formazione, rafforzare le esperienze che hanno già dato buoni frutti, promuovere la cultura e l'informazione, i rapporti a livello internazionale, attingere dalle buone pratiche ispirazione per nuove azioni pubbliche ma, soprattutto, lavorare nei modi, nei luoghi, nei tempi possibili, per affermare l'idea che il buon governo è opera di tutti e non può fare a meno di nessuno.

La Regione sottolinea la trasversalità delle politiche di genere rispetto all'insieme delle politiche pubbliche regionali: nel campo della salute, e non solo della salute riproduttiva, dell'organizzazione del lavoro e dell'economia, che deve mettere al centro la vita nella complessità dei suoi bisogni e delle sue aspettative di benessere e di senso, nell'ambito del welfare e dei tempi/ spazi delle città e della loro fruizione ottimale.

La Regione coordina le risorse e mette a sistema sul territorio un programma di interventi volto a promuovere la condivisione e l'attuazione di tale prospettiva presso tutte le amministrazioni locali dell'Umbria. Si propone di coinvolgere la società civile nelle sue varie articolazioni, il mondo del lavoro e della cultura, i soggetti istituzionali e non, in un comune impegno sociale e politico per una nuova civiltà di rapporti e di relazioni.

Disegno di legge: "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini"

"Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini".

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

(Principi)

1. La Regione riconosce il valore della differenza e libertà femminile e si propone di promuovere nuove forme di convivenza, più giuste e rispettose delle differenze, basate sul principio dell'interdipendenza che lega tra di loro gli esseri umani e questi agli altri esseri viventi, alle risorse naturali, produttive e culturali in un'ottica di condivisione delle responsabilità tra i sessi e le generazioni e nel rispetto e valorizzazione delle diversità.

2. La Regione favorisce la partecipazione di entrambi i generi alla fruizione di beni comuni e promuove un modello di sviluppo giusto e solidale, basato sul valore della sobrietà, sul saggio utilizzo delle risorse ambientali, della conoscenza, della ricerca e del patrimonio artistico e culturale.

3. La Regione riconosce il valore delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze femminili e promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e

imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato.

4. La Regione si ispira ai principi della cooperazione solidale, del rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi per affermare stili di vita basati su modalità di relazioni e pratiche di lavoro e di vita rispettose delle differenze.

5. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, del lavoro, della formazione, delle attività economiche, del welfare e della sanità.

6. Le disposizioni della presente legge costituiscono principio per le politiche pubbliche regionali di settore e per le azioni del sistema amministrativo regionale.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1 ed in attuazione dell'articolo 7 dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze e in raccordo con le altre istituzioni persegue i seguenti obiettivi:

a) promuove azioni volte ad affermare la libertà e l'autodeterminazione delle donne;

b) promuove la partecipazione paritaria delle donne e degli uomini nei luoghi di decisione e di governo;

c) promuove progetti per la valorizzazione delle differenze di genere e per il contrasto degli stereotipi e i pregiudizi, favorisce la scelta consapevole e libera delle carriere di studio, dei lavori e delle professioni per entrambi i generi;

d) favorisce l'equilibrio tra attività lavorativa e vita privata e familiare per donne e uomini attraverso politiche di conciliazione e di condivisione delle responsabilità;

e) promuove l'occupazione femminile e sostiene il lavoro qualificato delle donne nella pubblica amministrazione, nelle imprese private e nel lavoro autonomo, favorendone l'ingresso e la permanenza nel mercato del lavoro, la progressione di carriera, la presenza negli organi decisionali e contrastando la discriminazione e la segregazione formativa e professionale;

f) sostiene l'imprenditorialità femminile favorendo la creazione, lo sviluppo, la crescita dimensionale e la cooperazione tra imprese gestite da donne;

g) favorisce gli interventi di promozione della salute, della ricerca scientifica, farmacologia, dello studio dei fattori di rischio, delle diagnosi e dei trattamenti sanitari che tengono conto delle differenze tra donne e uomini e la diffusione e l'insegnamento della medicina di genere;

h) contrasta la violenza degli uomini sulle donne;

i) promuove, nell'ambito delle attività di comunicazione e di informazione, la conoscenza e la diffusione del valore della differenza tra donne e uomini sostenendo il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico;

j) promuove il trasferimento e lo scambio di buone pratiche prodotte dalle donne nelle professioni, nella ricerca, nell'attività culturale e imprenditoriale, nella solidarietà e nel volontariato;

k) promuove ricerche, studi e raccolta sistematica di documentazione sulla condizione di vita e di lavoro delle donne e sulle discriminazioni.

l) promuove iniziative di valorizzazione e sostegno delle donne migranti o appartenenti a minoranze etniche che, nel rispetto delle differenze culturali, ne favoriscano la presenza attiva nella vita economica, sociale, politica, culturale e civile;

m) favorisce gli interventi di promozione del benessere organizzativo e della sicurezza e della salute delle donne e degli uomini sul luogo di lavoro nonché iniziative e percorsi formativi in materia di prevenzione dei rischi lavorativi connessi alle differenze di genere.

n) promuove azioni rivolte alla sicurezza delle donne nelle città.

## TITOLO II

### POLITICHE PER UNA NUOVA CIVILTÀ' DELLE RELAZIONI TRA DONNE E UOMINI

#### CAPO I

##### COMPETENZE DELLE DONNE

Art. 3

(Archivio delle competenze delle donne)

1. La Regione istituisce l'Archivio delle competenze delle donne nel quale sono inseriti i curricula delle donne con comprovate esperienze di carattere scientifico, culturale, artistico, professionale, economico e politico, che lavorano o risiedono in Umbria.

2. L'Archivio è uno strumento del quale viene data diffusione e informazione allo scopo di rappresentare l'ampio mondo dei saperi delle donne e favorire un'adeguata presenza delle donne nei ruoli fondamentali della vita regionale. L'Archivio favorisce anche la divulgazione di competenze femminili per le indicazioni e le proposte di designazioni e nomine ai sensi della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e s.m.i. (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

Art. 4

(Archivio delle associazioni delle donne)

1. La Regione istituisce, altresì, presso il Centro per le pari opportunità, l'Albo regionale delle Associazioni e dei movimenti femminili e femministi. Possono iscriversi all'Albo le Associazioni, i Movimenti e le Organizzazioni femminili e femministe, le cooperative no profit, di genere che hanno sede operativa nel territorio regionale e il cui statuto o atto costitutivo preveda, attività finalizzate alla promozione di una cultura che favorisca relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini appartenenti a generazioni, culture, religioni diversi.

2. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 è regolamentata dalla Giunta regionale ed è condizione necessaria per ottenere contributi e per usufruire di iniziative e progetti di informazione, formazione e di ricerca.

Art. 5

(Presenza delle donne nei luoghi di decisione)

1. La Regione promuove e favorisce la presenza delle donne nella vita politica ed economica, nelle Assemblee elettive e nei luoghi di Governo, negli Enti, negli Organismi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta Regionale;
2. La Regione, nelle nomine di propria competenza, ivi compreso l'affidamento degli incarichi, destina il cinquanta per cento di presenze alle donne.
3. La Regione promuove la presenza delle donne nelle istituzioni regionali a partire da un appropriato sistema elettorale.

Art. 6

(Rete regionale delle elette)

1. La Regione istituisce la Rete regionale delle elette quale organismo di promozione e valorizzazione della presenza delle donne nelle Istituzioni elettive e nella vita politica regionale.
2. Scopo della rete è quello di promuovere negli enti di elezione la cultura e le politiche di genere.

CAPO II

AZIONI DI SISTEMA PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE DI GENERE

Art. 7

(Comunicazione e Informazione)

1. La Regione, nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione, anche di tipo istituzionale, promuove una cultura che favorisce relazioni rispettose della differenza tra donne e uomini e valorizza il ruolo delle donne in campo sociale professionale e politico, a cominciare dall'Ente Regione. In particolare curerà il sito web come forma di partecipazione attiva delle cittadine e cittadini.
2. La Regione può attivare forme di collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) anche al fine di effettuare il monitoraggio dell'informazione locale dei contenuti della programmazione televisiva e radiofonica e della produzione pubblicitaria;
3. La Regione, per le finalità del presente articolo, stipula protocolli d'intesa con l'Ordine dei giornalisti e con le Associazioni dei pubblicitari dell'Umbria.

Art. 8

(Rete regionale per le politiche di genere)

3. La Regione istituisce la Rete regionale per le politiche di genere cui fanno parte la Regione, gli Enti locali, le Associazioni delle donne, le Associazioni datoriali e sindacali, gli Organismi di parità e di pari opportunità e il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria, finalizzata ad attuare un programma integrato di politiche e di interventi.
4. La Rete regionale è anche sede di confronto, verifica e proposta delle buone prassi.

Art. 9

(Stati generali delle politiche di genere)

1. La Regione convoca almeno due volte per legislatura gli Stati generali delle politiche di genere per supportare la programmazione, proporre, monitorare e verificare le politiche di genere dell'intero sistema regionale.
2. Fanno parte degli Stati generali tutti i Soggetti istituzionali e non che hanno tra i loro obiettivi la valorizzazione della differenza di genere e il raggiungimento di pari opportunità tra donne e uomini.

CAPO III

AZIONI TERRITORIALI

Art 10

(Buone pratiche per nuovi stili di vita)

1. La Regione, per favorire relazioni solidali, cooperative ed amicali fra donne e uomini nella vita in città e quartieri, nelle dimensioni di vicinato e di piccola comunità e la cura degli spazi condivisi, detta linee di indirizzo ai Comuni affinché gli stessi nei propri strumenti urbanistici ed edilizi applichino nuovi criteri per la realizzazione di progetti abitativi, corredati da spazi destinati all'uso comune di attrezzature, risorse e servizi.
2. La Regione, sempre al fine di promuovere esperienze di vita solidali e sostenibili sul piano economico, sociale ed ecologico, favorisce:
  - a) nuove forme di organizzazione urbana, quali quelle realizzate negli eco-villaggi e nelle esperienze di cohousing;
  - b) nuove forme di mobilità sostenibile quali: carsharing- condivisione di auto private tra gruppi di persone, carpooling - autonoleggio a ore di mezzi di trasporto, percorsi sicuri casa-scuola e percorsi ciclabili;
  - c) forme ed attività di coworking - condivisione di ambienti di lavoro attrezzati al fine di agevolare lo scambio, la collaborazione e la relazione professionale;
  - d) forme di acquisto collettivo quali i gruppo di acquisto solidale;
  - e) l'istituzione di centri di aggregazione sociale e culturale;
  - f) iniziative di turismo responsabile
  - g) lo scambio tra le diverse popolazioni e comunità migranti residenti e tra le generazioni.
3. La Regione, per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, stipula Protocolli d'intesa con i soggetti pubblici o privati interessati.
4. La Regione promuove forme di consultazione e coinvolgimento delle donne, associazioni, organizzazioni, organismi di pari opportunità, esperte, nei processi di progettazione urbanistica e di riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e benessere, per promuovere percorsi di mobilità ed autonomia attenti alle esigenze della vita quotidiana delle persone di ogni generazione.
5. La programmazione regionale tiene conto degli elementi innovativi emersi a seguito della realizzazione delle azioni previste dal presente articolo.

Art. 11

(Servizi di promozione del benessere)



1. Al fine di promuovere relazioni rispettose, libere e consapevoli all'interno delle famiglie e tra le persone sono costituiti i Servizi di mediazione familiare e nelle relazioni.
2. Per garantire la diffusione del servizio, lo stesso può essere realizzato presso le ASL e presso i comuni anche attraverso specifici accordi.
3. Al fine di garantire alle donne di ogni età e provenienza sostegno relazionale, orientamento ed informazione dei servizi offerti, anche in attuazione della presente legge, sono istituiti presso i Comuni o loro forme associative centri di aggregazione o servizi per favorire l'autodeterminazione delle donne.

#### Art. 12

(Banche dei beni e dei tempi)

1. La Regione, per soddisfare i bisogni legati all'organizzazione della vita quotidiana, rafforzare le reti di reciproco aiuto nei quartieri, nelle piccole comunità e nelle scuole, favorire la cultura del dono e della reciprocità, contrastare l'isolamento e la solitudine delle persone, promuove la costituzione di Banche dei beni e dei tempi quali esperienze organizzate di scambio alla pari di tempi, beni e servizi, senza la mediazione di denaro.
2. Le Banche dei beni e dei tempi sono gestite dai soggetti di cui all'articolo 29 della legge 53/2000 la cui promozione nel territorio è affidata ai Comuni o alle loro forme associative
3. I Comuni o le loro forme associative assicurano inoltre la logistica necessaria al funzionamento delle Banche dei beni e dei tempi, organizzano una costante attività di promozione e sensibilizzazione della loro esistenza e dell'attività svolta, assicurano la formazione dei soggetti aderenti e garantiscono lo scambio di informazioni tra le stesse, tenendo conto delle diverse popolazioni e comunità presenti nel territorio.

### TITOLO III

#### POLITICHE REGIONALI

##### CAPO I

##### ISTRUZIONE

#### Art. 13

(Promozione della cultura della differenza nella scuola)

1. La Regione favorisce, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, percorsi di riflessione sulla differenza di essere donne e uomini e sulla costruzione di sé, con strumenti di conoscenza, anche attraverso percorsi di sperimentazione, sollecitando una ridefinizione delle discipline, dei libri di testo, dei programmi scolastici e una didattica fondata sulla valorizzazione della differenza di genere.

#### Art. 14

(Azioni regionali)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 13 promuove, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e didattica degli Istituti scolastici, le seguenti azioni:
  - a) formazione delle insegnanti e degli insegnanti e sensibilizzazione dei genitori finalizzate alla valorizzazione della differenza di genere e della disabilità nelle relazioni educative;
  - b) rivisitazione dei contenuti, dei programmi e dei materiali didattici in un'ottica di genere valorizzando la presenza dei due sessi nel mondo della cultura;
  - c) elaborazione di metodologie e strumenti che permettano alle istituzioni scolastiche di analizzare, dal punto di vista di genere, i contesti socio-economici di riferimento anche per individuare i bisogni formativi della popolazione scolastica, femminile e maschile;
  - d) l'introduzione dell'educazione sessuale orientata alla conoscenza del corpo e dei sentimenti come base per un dialogo paritario e rispettoso tra ragazzi e ragazze;
  - e) elaborazione di indicatori che consentano alle Istituzioni scolastiche la valutazione ed autovalutazione dei processi educativi e formativi dal punto di vista di genere;
  - f) raccolta, diffusione e condivisione di buone pratiche, materiali didattici e strumenti multimediali che possano incidere, in un'ottica di genere, sulla formazione generale di ragazzi e ragazze;
  - g) attivazione di percorsi di orientamento per combattere la segregazione formativa e professionale delle ragazze e dei ragazzi in collaborazione con le Consigliere di parità provinciali e regionali;
  - h) realizzazione di iniziative di diffusione di una cultura dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo con attenzione alle peculiarità di genere in termini di capacità, aspettative, progetti di vita e di lavoro;
  - i) sostegno al recupero dell'istruzione delle donne, giovani e adulte, prive di un'adeguata qualificazione e alla promozione culturale e formativa lungo tutto il corso della vita;
  - j) ricerche socio-economiche e antropologiche caratterizzate da un approccio di genere e dall'analisi di processi di cambiamento della presenza femminile e delle relazioni tra i sessi;
  - k) sostegno a iniziative di scambio di saperi tra donne italiane e straniere.
2. La Regione, per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1, sottoscrive Protocolli di intesa con i soggetti competenti in materia di servizi educativi e scolastici.

##### CAPO II

#### DIRITTO ALLA SALUTE DELLE DONNE

#### Art. 15

(Salute)

1. La Regione favorisce il diritto alla salute delle donne, inteso come diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che consente una migliore realizzazione dei diritti sociali, economici, civili e politici per le donne e gli uomini nel rispetto delle differenze biologiche, psicologiche e culturali legate al genere.

2. La Regione riconosce, attraverso politiche mirate, il principio che gli interventi di promozione della salute, la ricerca farmacologica, i fattori di rischio, le diagnosi e i trattamenti sanitari devono tenere conto della differenza di essere donna e uomo.
3. La Regione sostiene le scelte procreative delle donne e la maternità e la paternità consapevoli.
4. La Regione, nell'ambito del Piano sanitario regionale, favorisce specifici interventi volti alla prevenzione delle patologie tumorali femminili, all'assistenza delle donne in gravidanza e all'educazione sessuale e riproduttiva delle stesse anche attraverso la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.
5. La Regione valorizza le Associazioni, le Organizzazioni delle donne e le competenze femminili che promuovono un concetto di salute inteso come benessere non solo fisico ma emotivo e relazionale, rispettoso delle peculiarità ed aspettative delle persone malate e dei loro familiari.

#### Art. 16

(Finalità)

1. La Regione garantire l'uguaglianza di genere anche in situazioni di radicali cambiamenti dal punto di vista economico ed utilizza l'informazione e l'educazione come strumenti per l'empowerment.
2. La Regione nega gli stereotipi di genere e adotta strategie multilivello per modificare le pratiche che danneggiano direttamente le donne.
3. La Regione, attraverso politiche mirate, riduce il rischio sulla salute delle donne tenendo in attenta considerazione il contesto socio economico, le politiche per la famiglia, per l'occupazione e garantendo altresì la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro.
4. La Regione implementa l'accesso ai servizi sanitari rendendoli più consoni alle esigenze delle donne.
5. La Regione, attraverso l'attività di ricerca dell'Osservatorio regionale sulla Violenza, aumenta le evidenze sulle differenze di genere , costruendo un set di indicatori 'genere sensibili'.
6. La Regione supporta le organizzazioni che danno voce alle differenze di genere.

#### Art. 17

(Azioni specifiche per la salute)

1. La Regione per le finalità di cui all'art. 16:
  - a. garantisce l'umanizzazione di tutto il percorso nascita, favorendo l'informazione e l'educazione alla salute delle donne sulla gravidanza e sulla gestione della stessa;
  - b. promuove, nell'ambito della riorganizzazione del percorso nascita, la realizzazione delle "case della maternità" prevedendo la sperimentazione di parti de-medicalizzati, anche a domicilio;
  - c. promuove, nel rispetto della legge 194/1978, politiche di prevenzione attive per la salute sessuale e riproduttiva nonché politiche di riduzione di Interruzioni Volontarie della Gravidanza (IVG) anche per le donne immigrate;
  - d. promuove la protezione della fertilità sia attraverso la prevenzione e la terapia delle malattie sessualmente trasmesse sia attraverso l'informazione e la formazione;
  - e. promuove studi volti alla conoscenza del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili al fine dell'abbattimento di tali pratiche anche organizzando percorsi di formazione agli operatori socio sanitari;
  - f. promuove la sottoscrizione di protocolli di cui al comma 2 art. 32 per l'attivazione di sistemi di rete interistituzionale in grado di accogliere le vittime della violenza e permetta loro l'allontanamento dai luoghi della violenza.

### CAPO III

#### LAVORO, FORMAZIONE E IMPRESA

#### Art. 18

(Sostegno all'imprenditoria femminile)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal documento triennale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale), favorisce l'imprenditoria femminile al fine della presenza delle donne nel lavoro e nell'economia e definisce forme e strumenti di promozione del lavoro autonomo.
2. La Regione per le finalità di cui al comma 1 e con riferimento a provvedimenti e strumenti regionali per il sostegno allo sviluppo ed al rafforzamento delle PMI riserva, quote non inferiori al 25% delle risorse assegnate, a favore di imprese a prevalente conduzione femminile.

#### Art. 19

(Formazione professionale per l'imprenditoria)

1. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione professionale per il lavoro autonomo e l'imprenditoria previsti dai piani regionali, riserva il cinquanta per cento dei posti alle donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai Servizi per il lavoro accreditati.
2. La Regione, nell'ambito dei piani di cui al comma 1, prevede, altresì, corsi formativi destinati a soggetti che rilevano imprese di artigianato tradizionale ed artistico. Il cinquanta per cento dei posti è riservato alle donne disoccupate ed inoccupate iscritte ai Servizi per il lavoro accreditati.

#### Art. 20

(Passaggio generazionale del lavoro)

1. La Regione istituisce un sistema di interventi a favore del passaggio generazionale delle imprese, del lavoro autonomo e del trasferimento dei saperi.
2. La Regione detta le regole per l'organizzazione e l'erogazione delle forme di incentivazione, assistenza e consulenza, che vengono promosse attraverso il sistema regionale dell'impiego.
3. Una specifica destinazione degli interventi di cui al presente articolo riguarda le imprese artigianali tradizionali ed artistiche.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati, per il cinquanta per cento delle iniziative finanziate, a progetti presentati da donne.

Art. 21

(Servizi per il lavoro accreditati)

1. La Regione individua nei Servizi per il lavoro accreditati il punto di riferimento territoriale per l'informazione, l'orientamento e l'erogazione delle misure di politica attiva di cui alla normativa regionale e nei sensi di quanto previsto dalla presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle misure contenute nel documento regionale dei servizi per il lavoro, individua nel patto di servizio l'atto di impegno e definizione del percorso di inserimento lavorativo e dell'intervento destinato alle disoccupate e ai disoccupati iscritti ai Servizi per il lavoro.

3. E' destinata alle disoccupate ed inoccupate iscritte ai Servizi per il lavoro accreditati, una quota del cinquanta per cento delle opportunità derivanti dai programmi di politica attiva promossi ai sensi della programmazione regionale.

4. La Regione, nell'ambito del monitoraggio dei fabbisogni professionali delle imprese individua e verifica le competenze richieste dal sistema economico e istituisce un apposito catalogo dei lavori più richiesti e promuove una corrispondente offerta formativa;

5. La Regione organizza e programma interventi di orientamento nelle scuole e presso i Servizi per il lavoro accreditati destinati a migliorare la conoscenza del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali delle imprese, e l'accesso a programmi e strumenti di sostegno e per l'occupabilità, con specifica attenzione alla popolazione femminile.

6. La Regione promuove la sperimentazione sul territorio di iniziative di impresa, di politica attiva e di promozione dell'occupazione femminile valutate quali buone prassi ai sensi della presente legge e ne sostiene la permanenza e la replicabilità.

Art. 22

(Azioni di premialità per le imprese)

1. La Regione, per l'assunzione di donne disoccupate od inoccupate iscritte ai Servizi per il lavoro accreditati, attribuisce alle imprese, nel rispetto della normativa vigente, strumenti di premialità ed incentivi aggiuntivi rispetto ai benefici eventualmente già previsti.

2. La Regione istituisce bonus premiali per l'incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato delle donne disoccupate od inoccupate iscritte ai Servizi per il lavoro accreditati del territorio regionale.

Art. 23

(Creazione d'impresa)

1. La Regione favorisce e sostiene gli interventi a sostegno della creazione di nuove imprese a prevalente conduzione femminile e dell'occupazione delle donne.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

a. destina, con gli strumenti di cui alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25, una dotazione minima del 40 per cento di incentivi e forme di sostegno alla creazione d'impresa ad imprese a titolarità con maggioranza femminile;

b. si avvale del Fondo per il microcredito di cui all'articolo 7 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione del Fondo ai sensi del comma 2, articolo 7 della l.r. 4/2011 e individua maggiorazioni di finanziamento o altre forme di premialità per le imprese di nuova costituzione a prevalente conduzione femminile.

Art. 24

(Fondo di rotazione e di garanzia)

1. La Regione promuove l'accesso al credito da parte delle imprese femminili tramite specifiche azioni di informazione, assistenza, formazione.

2. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche dei propri fondi di garanzia e di quelli per il sostegno al capitale di rischio individuando modalità operative per facilitare l'accesso agli stessi alle imprese a prevalente conduzione femminile.

CAPO IV

CONCILIAZIONE E CONDIVISIONE

Art. 25

(Politiche di conciliazione e condivisione e di promozione ed inclusione sociale)

1. La Regione riconosce che la conciliazione tra la vita delle persone e il lavoro remunerato, tra i tempi di lavoro, di relazione, di cura parentale, di formazione e tempo per sé, migliora la qualità della vita delle comunità, la relazione tra i sessi e determina un processo di trasformazione dell'organizzazione della società, delle famiglie e del lavoro.

2. La Regione riconosce il valore sociale della maternità e della paternità consapevoli e favorisce la condivisione delle responsabilità tra i genitori nei confronti dei figli.

3. La Regione considera le politiche di conciliazione e condivisione elementi fondamentali nella riforma del sistema di welfare territoriale e del lavoro.

4. La Regione rivolge sempre nell'ambito del sistema di welfare territoriale, particolare attenzione ai servizi e agli interventi sociali. Ai principi della presente legge si attiene la redazione, l'attuazione e valutazione del Piano Sociale Regionale.

5. La Regione, al fine di favorire la qualità della vita attraverso la conciliazione, promuove il coordinamento dei tempi e degli orari ed il monitoraggio della qualità progettuale e gestionale degli spazi delle città

Art. 26

(Azioni regionali)

1. La Regione per la realizzazione delle finalità di cui al presente Capo:

a) stipula accordi territoriali per sperimentare nuovi modelli di organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese private, per favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro, e promuovere un'equa distribuzione del



lavoro di cura tra i sessi;

- b) integra le politiche del tempo nei propri strumenti di programmazione generali e settoriali e promuove l'adozione, da parte dei comuni, dei piani territoriali degli orari, dei tempi e degli spazi;
- c) attua azioni di contrasto degli stereotipi legati al genere attraverso la promozione ed il sostegno finanziario di progetti educativi volti alla cura di sé, degli altri, del mondo.
- d) promuove campagne mediatiche di sensibilizzazione sul tema della condivisione delle responsabilità di cura e della corresponsabilizzazione dei padri nella cura e crescita dei figli;
- e) diffonde l'utilizzo dei congedi di maternità e parentali.
- f) promuove la formazione e la riqualificazione del management, pubblico e privato, secondo un'ottica di genere;
- g) promuove la formazione e la riqualificazione per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
- h) favorisce l'utilizzo del part-time per motivi parentali;
- i) favorisce l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio, quali madri sole con figli minori, e donne immigrate;
- j) sostiene azioni di intervento sulla qualità e quantità dei servizi sociali, in particolare dei servizi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, di sostegno alle responsabilità familiari e alla non autosufficienza, nonché dei servizi educativi e scolastici, in particolare nidi, centri infanzia, servizi integrativi, promuovendo anche nuove forme di servizi innovativi ed integrativi per favorire la conciliazione e condivisione, soprattutto nel caso di lavori atipici e discontinui
- l) stipula protocolli di intesa con enti locali e parti sociali per la pianificazione delle azioni di programmazione volte al sostegno ed al finanziamento dei servizi e degli strumenti per la conciliazione;
- m) stabilisce la programmazione annuale delle misure e delle azioni di cui al presente capo nell'ambito del Piano del lavoro, disposto attraverso la concertazione con gli enti locali e forze sociali ed economiche;

Art. 27

(Azioni e progetti per la promozione degli interventi della legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. La Regione sostiene la sperimentazione di azioni e progetti per la conciliazione tra vita e lavoro realizzati in conformità alle indicazioni ed ai principi della legge 8 marzo 2000, n. 53 che esplichino la propria azione sul territorio regionale umbro (Disposizioni per il sostegno della maternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città)

2. I progetti ed azioni presentati ai sensi del comma 1 che risultino approvati e non finanziati dal fondo per la conciliazione istituito ai sensi dell'art. 9 della legge n. 53/2000 potranno accedere alle risorse regionali stanziate per tale scopo nel Fondo regionale per la conciliazione di cui all'articolo 28 comma 4;

3. La Regione promuove e finanzia, nell'ambito della programmazione regionale, azioni di formazione ed assistenza alle imprese per la definizione dei progetti di cui al comma 1.

4. La Regione promuove sportelli informativi attraverso i servizi per il lavoro e le camere di commercio sulle opportunità legate alla legge n. 53/2000 ed alle ulteriori azioni regionali di cui alla presente legge.

5. La Regione sostiene e promuove intese con i fondi interprofessionali per la realizzazione delle attività di formazione ed assistenza alle imprese per le finalità di cui al comma 1.

6. I comuni, per la realizzazione del coordinamento e dell'amministrazione degli orari dei servizi pubblici, di pubblico interesse o generale, ivi compresi gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni pubbliche, gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, le attività di trasporto, sociali, socio-sanitarie, di formazione e istruzione, culturali, sportive, turistiche e di spettacolo, redigono i piani territoriali degli orari attenendosi ai seguenti criteri generali:

a) accessibilità e fruibilità temporale dei servizi pubblici e privati, promovendo il coordinamento tra orari e localizzazione dei servizi, favorendo la pluralità di offerta, agevolando l'accesso all'informazione con particolare riguardo alle aree urbane e alle aree a rischio di spopolamento;

b) accessibilità e fruibilità degli orari dei servizi socio-educativi, assistenziali e sanitari, per durata media e per articolazione giornaliera, funzionali agli orari delle attività lavorative prevalenti sul territorio;

c) corrispondenza degli orari e della frequenza dei trasporti pubblici con le esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, anche attraverso l'utilizzo di mobilità alternative all'uso dell'auto privata;

d) organizzazione degli orari di biblioteche, musei ed enti culturali in modo da consentirne un'ampia fruizione, mediante l'aumento della durata giornaliera di apertura, anche con estensione alle fasce serali e della durata settimanale di tutti i mesi dell'anno;

e) riqualificazione degli spazi urbani per migliorare i circuiti di socialità e promuovere percorsi di mobilità attenti alle pratiche di vita quotidiane delle diverse fasce di età, anche attraverso l'utilizzo della progettazione partecipata quale buona prassi per il recupero di aree periferiche e per un nuovo organico rapporto tra cittadinanza e territorio;

f) uso del tempo per fini di reciproca solidarietà e interesse, favorendo e promuovendo, in particolare, la costituzione di associazioni per la gestione delle banche del tempo.

Art. 28

(Comitato tecnico e fondo regionale per la conciliazione)

1. La Regione istituisce un comitato tecnico composto da esperti in materia di progettazione urbana, di analisi economica e sociale, di comunicazione sociale e di gestione organizzativa, con compiti consultivi per le finalità di cui al presente capo e per la valutazione degli effetti sulle comunità locali dei piani territoriali degli orari.

2. La partecipazione al comitato di cui al comma 1 è a titolo gratuito.

3. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l'organizzazione, le modalità e il funzionamento del comitato.

4. La Regione istituisce un Fondo regionale per la conciliazione per finanziare gli interventi di cui all'articolo 26 con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 27 comma 2, per erogare contributi alla realizzazione di asili nido interaziendali e territoriali, per sostenere specifiche forme di sostegno alla maternità per le donne lavoratrici e il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri di cui all'articolo 29 comma 2 promossi in sede di accordi contrattuali.

#### Art. 29

(Ulteriori azioni promozionali e di sistema)

1. La Regione promuove e sostiene in via sussidiaria ulteriori azioni e progetti in materie ed ambiti coerenti ed attinenti la promozione della conciliazione tra vita e lavoro, non previsti dagli articoli 26 e 27 della presente legge.
2. La Regione stabilisce il sostegno, attraverso misure mirate, alle aziende che favoriscono il ricorso ai congedi parentali da parte dei padri, anche nell'ambito di accordi contrattuali e promuove corsi di formazione e riqualificazione, coerente con la mansione svolta precedentemente, per donne e uomini che rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio e facoltativo di maternità e parentale;
3. La Regione individua modalità d'intervento volte a definire, in via sperimentale, un sostegno per le donne la cui maternità non è sostenuta dalla normativa vigente.
4. La Regione promuove un'azione mirata e continuativa di rilevazione delle azioni di conciliazione nelle imprese umbre e la verifica delle buone prassi di conciliazione presenti sul territorio;
5. La Regione promuove, attraverso le azioni sostenute dalla programmazione regionale, strumenti di sostegno ed agevolazione finanziaria a favore delle imprese per gli interventi di conciliazione, con misure definite annualmente in sede di piano del lavoro, quali incentivi per la personalizzazione degli orari, sostegno al telelavoro, nidi aziendali, nonché la promozione di misure a sostegno degli interventi di conciliazione definiti tramite contrattazione aziendale o territoriale da sottoporre a monitoraggio per garantire la coerenza con le finalità di conciliazione e condivisione.

#### Art. 30

(Azioni rivolte all'amministrazione regionale)

1. La Regione:

- a) garantisce pari opportunità nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo delle carriere e favorisce una presenza equilibrata tra i sessi nelle attività e nelle posizioni apicali;
- b) promuove l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionale e nei livelli in cui sono sottorappresentate, in modo particolare in quelli di più elevata responsabilità;
- c) valorizza l'utilizzo degli istituti del rapporto di lavoro finalizzati alla conciliazione dei tempi lavorativi con i tempi di cura e di assistenza delle persone anche promuovendo interventi per familiari di persone disabili;
- d) promuove corsi di formazione e riqualificazione per favorire le donne nei percorsi di carriera;
- e) garantisce il sostegno al reinserimento non penalizzante delle lavoratrici e dei lavoratori a seguito del godimento dei congedi parentali e delle malattie di lunga durata
- f) predispone il piano di azioni positive da parte del Comitato unico di garanzia (CUG) e la valutazione del benessere lavorativo e dei rischi da stress lavoro-correlato e genere-correlato da prevedere in base al Testo unico di sicurezza sul lavoro del 2008 nei documenti di Valutazione del Rischio lavorativo.

CAPO V

### SERVIZI DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE

#### Art.31

(Violenza degli uomini contro le donne)

1. La Regione riconosce che ogni tipo di violenza contro le donne, ivi compresa la minaccia di tale atto, la persecuzione, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica e psichica e costituisce un'autentica minaccia per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza sicura, libera e dignitosa.
2. Per violenza degli uomini contro le donne si intende qualsiasi forma di violenza rivolta contro le donne, indipendentemente dalla cittadinanza e dall'orientamento politico, religioso o sessuale delle vittime. Sono comprese la violenza sessuale e qualsiasi forma di persecuzione o violenza fisica, psicologica ed economica che un uomo esercita su una donna in famiglia, nel posto di lavoro, nella società, compreso lo stalking.

#### Art.32

(Competenze della Regione)

1. La Regione assicura il diritto alla protezione, accoglienza, sostegno e soccorso alle donne vittime di violenza maschile ed ai loro figli minori.
2. La Regione in particolare:
  - a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione sul fenomeno della violenza rivolte in particolare a uomini e ragazzi allo scopo di prevenire ogni forma di violenza in tutti gli ambiti a partire da quello familiare;
  - b) riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite dalle donne, promossi da soggetti pubblici e/o privati che hanno come scopo la lotta alla violenza contro le donne;
  - c) promuove un'immagine rispettosa delle donne nei media e nella pubblicità di prevenzione alla violenza;
  - d) garantisce protezione, adeguata accoglienza, solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, economici, di persecuzioni, di stupro, di molestie sessuali e alle vittime di minaccia di tali atti, indipendentemente dal loro stato civile o dalla loro cittadinanza;
  - e) assicura misure specifiche in favore di figli minori vittime di violenza assistita.
  - f) promuove un sistema di servizi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile formata dal CPO, dai centri antiviolenza, dai punti di ascolto e dai punti di emersione;
  - g) promuove l'istituzione di centri antiviolenza e di punti d'ascolto nonché l'attivazione di punti d'emersione tra cui i punti di accoglienza qualificati nelle aziende ospedaliere;
  - h) promuove intese e collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la violenza sulle donne e tutelare le vittime di violenza assistita;
  - i) promuove l'attivazione di percorsi di ascolto e recupero di uomini maltrattanti;
  - j) definisce criteri, metodi e tempi per il monitoraggio e la valutazione dei servizi da parte del Centro per le pari opportunità.

3. Al fine di tutelare l'interesse pubblico alla promozione delle pari opportunità ed alla rimozione di ogni forma di discriminazione basata sul genere, la Regione può costituirsi parte civile nei processi per omicidio riconducibili al fenomeno di "femminicidio".

4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge definisce con norme regolamentari:

a) il funzionamento del Sistema dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza maschile;

b) per i centri antiviolenza, per le case rifugio e altre strutture di ospitalità temporanea, anche con riferimento a metodologie già sperimentate,;

– gli standard strutturali, gestionali e di funzionamento di questi;

– le modalità di accesso, la durata della permanenza delle ospiti e l'eventuale partecipazione alle spese;

– i criteri per definire la dotazione organica minima all'espletamento dei servizi e le figure professionali necessarie;

– le modalità di supervisione tecnica dei casi;

c) le linee guida per l'attività di formazione permanente, di aggiornamento del personale impiegato nei servizi;

d) le linee guida per gli interventi sui minori vittime di violenza assistita;

5. La Giunta Regionale al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente capo emana un programma triennale di interventi e azioni.

6. La Giunta regionale elabora un Protocollo unico che regola le modalità di relazione tra i diversi soggetti della rete regionale di prevenzione e contrasto alla violenza di cui al successivo articolo 34, la metodologia basata su un approccio di genere e di gestione integrata multidisciplinare comprensiva della presa in carico unica dei Centri antiviolenza e il ruolo e gli impegni di ciascun soggetto firmatario.

7. La promozione ed il monitoraggio nell'attuazione del Protocollo unico Regionale e dei Protocolli Specifici fa capo in termini operativi al Centro Regionale per le Pari Opportunità che svolge una funzione di raccordo della Rete favorendo le interazioni.

Art.33

(Competenze dei Comuni)

1. I Comuni o le loro forme associative dispongono l'istituzione e la localizzazione dei Centri antiviolenza, tenuto conto dei requisiti di accessibilità, sicurezza e riservatezza.

2. I Comuni o le loro forme associative assicurano, mediante convenzioni con Associazioni di donne, Associazioni iscritte ai registri del volontariato o della promozione sociale, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e Cooperative sociali che hanno come finalità primaria la prevenzione e il contrasto della violenza maschile, la gestione dei Centri antiviolenza e dei punti d'ascolto.

3. I Comuni valorizzano la pratica di accoglienza, basata sulla relazione tra donne, autonoma e autogestita attribuendo priorità alle associazioni femminili per gli interventi e le attività previste dalla presente legge e favorendone, comunque, il coinvolgimento.

Art. 34

(Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne)

1. Al fine di favorire l'erogazione dei servizi alle donne vittime della violenza maschile, la Regione promuove la costituzione della Rete regionale di prevenzione e contrasto quale forma integrata di percorsi di accoglienza e di uscita dalla violenza cui possono far parte: gli Enti locali, le Aziende ospedaliere, le Aziende sanitarie locali, le Forze dell'ordine, la Magistratura ordinaria e minorile, l'Ufficio Scolastico regionale e provinciali, il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, le Associazioni di donne responsabili dei centri antiviolenza, le Associazioni di donne e di tutela ai bambini e i soggetti che hanno come finalità la lotta alla violenza degli uomini contro le donne che sottoscrivono il protocollo Unico regionale di cui all'articolo 32 comma 5.

2. L'assistenza e la protezione da parte dei soggetti del Sistema è attivata su richiesta della donna presso qualsiasi punto di accesso e/o emersione.

3. Le azioni necessarie a conseguire la fuoriuscita delle donne dalla violenza vengono attuate in modo integrato con le risorse e i servizi dei soggetti istituzionali, associativi e dell'impresa sociale appartenenti alla Rete presenti nel territorio. I percorsi di fuoriuscita dalla violenza sono attuati nell'ottica di reinserire la donna nel contesto sociale in cui risiede.

Art. 35

(Interventi per minori testimoni di violenza)

1. La Regione garantisce interventi per minori vittime di violenza assistita finalizzati al superamento del trauma subito e al recupero del benessere psico-fisico e delle capacità relazionali.

2. La Regione, in coerenza con la programmazione regionale di settore, garantisce la realizzazione di azioni di cui al comma 1 all'interno del Protocollo Unico di cui all'articolo 32 comma 5.

Art. 36

(Centri antiviolenza)

1. La Regione promuove la costituzione di Centri antiviolenza nel territorio regionale.

2. Il Centro dispone di personale adeguatamente formato, adotta una prospettiva di genere e valorizza la pratica di accoglienza basata sulla relazione tra donne.

3. La presa in carico delle donne vittime di violenza maschile è attribuita ai Centri Antiviolenza.

Art. 37

(Funzioni dei Centri antiviolenza)

1. I Centri antiviolenza, nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, realizzano la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita attraverso le seguenti funzioni:

a) accoglienza telefonica attraverso il numero unico del Telefono Donna

b) colloqui di accoglienza di valutazione preliminare e rilevazione del pericolo;

c) messa in sicurezza delle donne vittime di violenza:

- d) consulenze psicologiche e legali;
- e) accompagnamento nella fruizione dei servizi pubblici, con particolare riferimento ai servizi sociali e socio-sanitari, e privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libertà di ognuna di esse;
- f) definizione e realizzazione, concordata con la donna, di percorsi di uscita dalla violenza tendenti a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia;
- g) sostegno al cambiamento e al rafforzamento dell'autostima;
- h) attuazione di misure a tutela dei minori testimoni di violenza;
- i) orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa;
- j) mediazione interculturale.

2. I Centri antiviolenza svolgono inoltre le seguenti attività:

- a) promuovono lo sviluppo delle relazioni solidali tra donne, favorendo l'incontro e lo scambio tra donne vittime di violenza maschile e donne del mondo dell'associazionismo femminile e femministe;
- b) realizzano azioni di sensibilizzazione e di informazione anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e della società civile;
- c) curano la raccolta dei dati relativi alla utenza del Centro antiviolenza, della Casa rifugio e delle soluzioni abitative temporanee e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 41.

Art. 38

(Casa rifugio e soluzioni abitative temporanee)

1. La Regione promuove la costituzione di almeno una Casa rifugio nel territorio regionale.
2. La Casa rifugio è un luogo protetto, ad indirizzo segreto o con garanzia di sicurezza gestita dai Centri antiviolenza, dove le donne vittime della violenza maschile sole o con figli minori, sono accolte e protette.
3. La Casa rifugio è una struttura di ospitalità temporanea per salvaguardare l'incolumità fisica e psichica delle donne, volta a garantire, insieme alla residenza, un progetto personalizzato di sostegno e di inclusione sociale.
4. La Rete assicura, inoltre la disponibilità di strutture alloggiative temporanee, individuali e collettive, nelle quali sono ospitate le donne vittime di violenza e dei loro eventuali figli minori, che necessitano comunque di un periodo di tempo per raggiungere l'autonomia abitativa o rientrare in possesso della precedente abitazione.
5. L'inserimento nella Casa rifugio e nelle soluzioni abitative temporanee è effettuato dai Centri antiviolenza anche su segnalazione dei soggetti della Rete.

Art. 39

(Formazione e aggiornamento)

1. Il CPO, in attuazione di quanto previsto dal programma triennale di interventi e azioni di cui all'articolo 32 comma 4, promuove iniziative e percorsi formativi e di aggiornamento per tutti i soggetti della Rete di cui all'articolo 34 secondo un approccio di intervento integrato e multidisciplinare;
2. La Regione promuove anche azioni di sensibilizzazione degli operatori socio-sanitari ed in particolare delle/degli operatrici/tori di Pronto soccorso, dei/delle Medici di Base, dei/delle pediatri di libera scelta, dei/delle operatrici dei consultori e dei CIM, del SERT e della Guardia Medica.

Art. 40

(Interventi per uomini maltrattanti)

1. La Regione, nell'ambito programma triennale di interventi di cui all'articolo 32, comma 4, prevede l'istituzione di punti di ascolto per uomini maltrattanti con la finalità di individuare gli ambiti del disagio che danno origine ai comportamenti violenti.
2. I punti di ascolto di cui al comma 1, per favorire radicali cambiamenti nelle relazioni familiari ed affettive, garantiscono agli utenti colloqui, anche anonimi, ed interventi mirati di psicoterapia, incontri e attività di auto-mutuo aiuto tra uomini.

Art. 41

(Istituzione Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne)

1. La Regione istituisce, presso il Centro per le Pari Opportunità della Regione Umbria, l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne per effettuare il monitoraggio mediante la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati forniti dai Centri antiviolenza e dai componenti della Rete.
2. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale.
3. La partecipazione all'Osservatorio (di eventuali soggetti esterni all'amministrazione) è a titolo gratuito.

TITOLO IV

INTEGRAZIONE DELLE POLITICHE

Art. 42

(Coordinamento delle risorse)

1. Per ottimizzare l'impiego delle risorse e coordinarne l'utilizzo, la Giunta regionale promuove l'integrazione delle risorse regionali con:
  - a) le risorse nazionali e comunitarie destinate alle politiche di genere;
  - b) le risorse apportate dal sistema degli Enti locali;
  - c) le risorse apportate da soggetti privati;
2. Ai fini dell'integrazione delle risorse, la Regione promuove la concertazione tra i soggetti titolari delle risorse stesse.

Art. 43

(Gruppo tecnico per le politiche di genere)

1. La Regione istituisce il Gruppo tecnico per le politiche di genere con funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione delle azioni regionali per realizzare il mainstreaming di genere.

2. Il Gruppo è costituito dai rappresentanti di tutte le strutture regionali con particolare riferimento alle aree tematiche oggetto della presente legge, dalle Consigliere di parità e da rappresentanti del CPO.

Art. 44

(Valutazioni di genere)

1. La Regione adotta la valutazione ex ante di genere in tutti gli atti principali della programmazione regionale e promuove la valutazione d'impatto di genere in tutte le azioni anche utilizzando i dati di cui al successivo articolo 45.

Art. 45

(Statistiche di genere)

1. Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 46

(Rapporto sulla condizione delle donne umbre)

1. La Regione, attraverso l'AUR, predispone un rapporto annuale che documenti la condizione economica, sociale e culturale delle donne che vivono e risiedono in Umbria, assumendo i Comuni come unità base territoriale di rilevazione ed elaborazione dei dati, nonché di analisi.

2. Il rapporto viene trasmesso al Consiglio regionale, agli Enti locali ed alle Organizzazioni economiche e sociali e costituisce supporto per la programmazione delle politiche di genere, nonché per la valutazione dell'impatto delle stesse.

Art. 47

(Bilancio di genere)

1. Il bilancio di genere, redatto dalla Giunta regionale, costituisce strumento di monitoraggio e di valutazione dell'impatto delle politiche regionali su uomini e donne. La Regione ne promuove la diffusione tra gli Enti locali condividendo metodologie, supporti e accompagnamento nella realizzazione.

2. Mediante il bilancio di genere la Regione:

a) analizza e valuta il diverso impatto prodotto sulle donne e sugli uomini dalle politiche di bilancio;

b) individua gli strumenti e le azioni per promuovere pari opportunità tra donne e uomini;

c) promuove la prospettiva di genere nelle politiche regionali, riprogrammando e riequilibrando la spesa.

Art. 48

(Compiti del CPO)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 2009, n.6, il CPO:

a. Verifica l'osservanza degli standard regionali dei centri antiviolenza al fine del loro riconoscimento e mantenimento nel Sistema regionale dei servizi;

b. Coordina il sistema dei servizi monitorando e valutando il funzionamento e la qualità dei servizi resi al fine del loro riconoscimento e mantenimento nel Sistema regionale dei servizi;

c. Cura la formazione e l'aggiornamento delle operatrici del sistema regionale dei servizi ai sensi dell'articolo 39;

d. Cura l'Osservatorio regionale sulla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 41;

e. Cura il censimento e l'aggiornamento dell'offerta dei servizi per le donne sul territorio dandone adeguata informazione attraverso il proprio sito web;

f. Cura la raccolta di materiali di cui all'articolo 14 comma 1 lettera f);

g. Cura la gestione dell'Albo regionale delle Associazioni di cui all'articolo 4.

## TITOLO V

### NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 49

(Norme transitorie)

1. Sino alla costituzione dei Centri antiviolenza la presa in carico delle vittime di violenza che si rivolgono al Telefono Donna è assicurata dal Centro per le pari opportunità.

2. Ad avvenuta costituzione dei Centri antiviolenza, il Centro per le pari opportunità, con specifici accordi, mette a disposizione dei Centri antiviolenza i servizi di assistenza e consulenza psicologica di cui dispone sino a scadenza dei contratti in essere con diritto al rimborso degli oneri sostenuti. A scadenza dei contratti i suddetti servizi verranno gestiti direttamente dai centri antiviolenza.

Art. 50

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge concorrono risorse comunitarie, nazionali e regionali.

2. L'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 51

(Abrogazioni)

1. Nella legge regionale 15 aprile 2009, n.6 "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria" sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2,3,5 comma 1 lettera g),7 comma 3, e 8.